



# Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena

## A.C. 2798

Dossier n° 256 - Sintesi del contenuto ed elementi per l'istruttoria legislativa  
12 gennaio 2015

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2798
Titolo:	Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente

Il disegno di legge propone modifiche alla normativa penalistica sostanziale e processuale nonché all'ordinamento penitenziario. In particolare, il provvedimento intende garantire l'efficienza del sistema giudiziario penale, la durata ragionevole del processo (pur nel mantenimento delle garanzie, soprattutto difensive), l'effettiva finalità rieducativa della pena nonché un maggiore e più efficace contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione.

Il disegno di legge è composto da quattro Titoli.

Il **Titolo I** introduce modifiche al codice penale ed è a sua volta composto da due capi. Il Capo I (artt. 1-4) riguarda l'estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per il delitto di corruzione e maggiore efficienza della confisca c.d. allargata. Il Capo II (artt. 5-8) modifica la disciplina della prescrizione e delega il Governo per la riforma del regime della procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per una revisione della disciplina del casellario giudiziale.

Il **Titolo II** è diretto a modificare il codice di procedura penale ed è composto da tre Capi. Il Capo I (artt. 9-10) interviene sulla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, delle indagini preliminari e dell'archiviazione. Il Capo II (artt. 11-16) riguarda i riti speciali, l'udienza preliminare, l'istruzione dibattimentale e la struttura della sentenza di merito. Il Capo III (artt. 17-21) riguarda la semplificazione delle impugnazioni.

Il **Titolo III** (artt. 22-23) modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e la normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Il **Titolo IV** (artt. 24-30) delega il Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario e reca le clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore.

## Contenuto

### Estinzione del reato per condotte riparatorie (articoli 1 e 2)

I primi due articoli del disegno di legge disciplinano le condotte riparatorie. In particolare, l'**articolo 1** del disegno di legge introduce, al comma 1, un **nuovo articolo 162-ter nel codice penale**, all'interno del capo dedicato all'estinzione del reato. La **nuova causa di estinzione del reato** per condotte riparatorie interessa i casi di procedibilità a querela soggetta a remissione (la remissione è a sua volta una causa di estinzione del reato in base all'art. 152 c.p.). In tali casi, **il giudice deve dichiarare estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato il danno cagionato dal reato** [Art. 162-ter c.p.](#)

**mediante le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.** La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Tuttavia l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a un anno, per il pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento, anche in forma rateale, se dimostra di non avere potuto adempiere per fatto a lui non imputabile. Il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e, se necessario, impone specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo resta sospeso anche il corso della prescrizione.

All'esito delle condotte riparatorie il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato.

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge introduce un **nuovo articolo 649-bis nel codice penale**, all'interno del Titolo relativo ai delitti contro il patrimonio e con la stessa rubrica (estinzione del reato per condotte riparatorie) del nuovo articolo 162-ter. Le disposizioni di quest'ultimo debbono essere osservate anche per alcuni delitti procedibili d'ufficio. Si tratta di alcune ipotesi di furto aggravato indicate dall'articolo 625 c.p. (furto con violenza sulle cose o con qualsiasi mezzo fraudolento; furto con destrezza; furto di bagaglio di viaggiatori; furto di tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero di bovini o equini, anche non raccolti in mandria); dell'introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.); dell'uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

Art. 649-bis c.p.

L'**articolo 2** stabilisce la disciplina transitoria relativa ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge. Le nuove disposizioni sulle condotte riparatorie si applicano anche a tali processi e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. A tal fine l'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione di quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Il giudice ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.

Disciplina transitoria

*Si valuti se i presupposti per l'estinzione del reato per condotte riparatorie nella disciplina transitoria coincidano con quelli del nuovo art. 162-ter c.p. La formulazione adottata dal disegno di legge non è infatti identica.*

### Corruzione: aumento di pena (articolo 3)

L'**articolo 3** aumenta i limiti di pena previsti per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (corruzione propria, art. 319 c.p.). Infatti, la pena della reclusione è aumentata nel minimo da 4 a 6 anni, mentre il massimo è innalzato da 8 a 10 anni. Con l'inasprimento delle pene si intende evitare l'applicazione di sanzioni troppo lievi in caso di patteggiamento, limitare l'applicazione di benefici come la sospensione condizionale, innalzare il periodo di prescrizione.

### Confisca allargata (articolo 4)

L'articolo 4 interviene con numerose modifiche sull'**art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992** (L. conv. 356/1992) relativo ad ipotesi particolari di confisca; in particolare, è integralmente sostituito il comma 1, relativo alla cd. confisca allargata.

Tale disposizione prevede che, nei casi di condanna o di patteggiamento per associazione mafiosa e per altri reati di particolare gravità, è sempre disposta la confisca dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Tale misura atipica si caratterizza in particolare per la **mancanza del nesso di pertinenzialità tra beni confiscati e reato per cui è intervenuta la condanna**. Anche se la sproporzione tra reddito dichiarato e valore dei beni richiama i presupposti della confisca di prevenzione, qui non è richiesto alcun indizio della provenienza illecita del bene, trattandosi di una misura patrimoniale penale che segue una condanna o l'applicazione della pena su richiesta (e non l'accertamento della pericolosità della persona, come nella confisca di prevenzione).

Le novità introdotte dal disegno di legge sono le seguenti:

- ai reati alla cui condanna segue la confisca allargata sono aggiunti i gravi **delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.**. Sostanzialmente il catalogo dei reati è esteso alle fattispecie di associazione diretta a commettere una specifica serie di reati di natura sessuale (art. 416-bis, settimo comma, c.p.); alle attività organizzate per il traffico di rifiuti (art. 260, D.lgs. 152/2006); all'associazione per delinquere finalizzata al

contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, DPR 43/1973). Va, inoltre, considerato come - alla luce delle periodiche integrazioni apportate dal legislatore allo stesso art. 51, comma 3-bis - l'inserimento nell'art. 12-sexies dell'esplicito riferimento all'art. 51, comma 3-bis, consente l'integrazione *ope legis* del catalogo dei reati che consentono la confisca allargata;

- sono aggiunti tra i delitti che consentono tale tipo di confisca i **delitti commessi per finalità di terrorismo** o di eversione dell'ordine costituzionale;
- è disposto che il condannato non possa giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale;
- è integrata la disciplina della cd. confisca per equivalente. La disposizione – nel caso in cui la confisca allargata di cui al comma 1 non sia possibile - prevede che il giudice ordini la confisca di altre somme denaro, beni e altra utilità di cui il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona, di valore equivalente "di legittima provenienza";
- è previsto che al sequestro e alla confisca allargata e per equivalente si applicano le disposizioni in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice antimafia, nonché la collaborazione dell'Agenzia nazionale;
- è disposto che nel processo civile debbano essere citati i terzi interessati che risultino titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di cui l'imputato abbia, a qualunque titolo, la disponibilità;
- è prevista l'applicabilità della disciplina dell'art. 12-sexies anche quando, pronunciata la sentenza di condanna in un grado di giudizio, il reato sia dichiarato estinto per prescrizione o amnistia dal giudice di appello o dalla Cassazione; in tal caso, il giudice del gravame decide sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato;
- è stabilito, infine, che – a seguito del formarsi del giudicato sulla sentenza di condanna – nonostante la morte della persona nei cui confronti sia stata disposta la confisca dei beni, il procedimento inizia (o prosegue) nei confronti degli eredi o degli aventi causa.

### Sospensione del termine di prescrizione (articolo 5)

L'**articolo 5** sostituisce l'**articolo 159 del codice penale**, integrando le attuali cause di sospensione del corso della prescrizione per prevedere, in particolare, che la prescrizione resti sospesa a seguito di sentenza non definitiva di condanna. Il disegno di legge prevede infatti:

La sentenza di condanna sospende la prescrizione

- che in caso di **rogatoria all'estero**, il termine di prescrizione resti sospeso per un massimo di 6 mesi;
- che, dopo la sentenza di **condanna in primo grado**, il termine di prescrizione resti sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a **2 anni**;
- che, dopo la sentenza di **condanna in appello**, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resti sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a **un anno**. In entrambi i casi, ai termini di due anni e un anno vanno eventualmente aggiunti i termini di 15 e 90 giorni previsti dall'art. 544 c.p.p. per l'ipotesi in cui non sia possibile procedere immediatamente alla redazione della sentenza (comma 2, 15 giorni), ovvero la stesura della motivazione della sentenza sia particolarmente complessa per l'alto numero delle parti o la gravità delle imputazioni (comma 3, 90 giorni);
- che, in caso di **assoluzione** dell'imputato in secondo grado ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità, i **periodi di sospensione** di 2 anni (concesso per il giudizio d'appello) e di un anno (concesso per il giudizio di Cassazione) vengano **ricomputati** ai fini del calcolo del termine di prescrizione;
- che, in caso di concorso tra la causa di sospensione dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma (autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, rogatoria all'estero), il termine sia conseguentemente prolungato.

*Si sottolinea che il disegno di legge non tiene conto della sospensione del termine di prescrizione per sospensione del procedimento penale per assenza dell'imputato. Tale ipotesi (oggi prevista dall'art. 159, primo comma, n. 3-bis c.p.) è stata infatti introdotta dalla recente legge n. 67 del 2014, che la nuova formulazione dell'art. 159 c.p. non considera.*

Questa riforma della prescrizione potrà applicarsi ai soli **fatti commessi dopo l'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 159 c.p.**; in tal senso esplicitamente dispone

il comma 2 dell'art. 5.

## Deleghe al Governo per la riforma di alcuni istituti del codice penale e la revisione del casellario giudiziale (articoli 6, 7 e 8)

Gli articoli da 6 a 8 contengono deleghe al Governo in materia penale, di revisione del casellario giudiziale e per le relative disposizioni di coordinamento e attuazione. Tutte le **deleghe** dovranno essere **attuate entro un anno dall'entrata in vigore della legge**.

In particolare, l'**articolo 6** delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per modificare alcuni **istituti previsti dal codice penale** e per assicurare maggiore coerenza e conoscibilità alle fattispecie penali. In base al comma 1, il Governo dovrà:

Delega per interventi sul codice penale

Procedibilità a querela

Infermità mentale

Delega per la revisione del casellario giudiziale

Delega per norme di attuazione e coordinamento

- modificare il **regime di procedibilità di alcuni reati**, prevedendo in particolare la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona ed ai reati contro il patrimonio che arrechino **offese di modesta entità all'interesse protetto**. La procedibilità d'ufficio dovrà essere mantenuta quando la persona offesa da tali condotte sia incapace per età o per infermità;
- riformare la disciplina delle **misure di sicurezza**, in particolare rivedendo l'istituto dell'infermità mentale, anche alla luce della normativa sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, e riformando i presupposti di applicazione delle misure con riferimento categorie della abitudine e della tendenza a delinquere;
- ricondurre al codice penale le fattispecie incriminatrici attualmente contenute nelle leggi speciali, quando le stesse siano riconducibili a settori di tutela penale che, per omogeneità di materia o di interesse protetto, possono essere inserite nel codice. Ciò dovrebbe garantire una "migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni".

L'**articolo 7** del disegno di legge delega il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del **casellario giudiziale**. La norma di delega *non individua particolari principi e criteri direttivi* per l'attuazione della riforma, limitandosi a prevedere che la revisione della disciplina del casellario debba avvenire «alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di **protezione dei dati personali**».

Entrambi gli articoli (al comma 2) delimitano il **procedimento** per l'emanazione dei decreti legislativi, sui quali è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari entro 45 giorni.

Infine, l'**articolo 8** delega il Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto delle procedure e dei termini fissati dagli articoli 6 e 7, con riguardo alle disposizioni di attuazione e di coordinamento, nonché le norme transitorie, che si rendano opportune in relazione alle suddette riforme.

*Si osserva che per questa delega non sono previsti principi e criteri direttivi, neanche con un rinvio a quanto previsto dagli articoli 6 e 7. Non è inoltre prevista un'apposita delega per eventuali disposizioni integrative e correttive.*

## Incapacità irreversibile dell'imputato (articolo 9)

L'**articolo 9** riguarda la definizione del procedimento per incapacità dell'imputato, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile.

In base alle disposizioni vigenti, si tratta dei casi in cui non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto, l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo; il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia e dispone la sospensione del processo (art. 71 c.p.p.). Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

L'articolo 9 – oltre a integrare l'art. 71 c.p.p. in modo da prevederne l'applicabilità al solo caso in cui l'incapacità sia reversibile - introduce un nuovo art. 72-bis sulla definizione del procedimento per **incapacità irreversibile dell'imputato**.

Art. 71-bis, c.p.p.

In base al nuovo articolo, se, a seguito degli accertamenti previsti, risulta che lo **stato mentale** dell'imputato è **tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento** e tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia **sentenza di non doversi procedere**, salvo che ricorrano i

presupposti per l'applicazione di una **misura di sicurezza** diversa dalla confisca.

## Indagini preliminari e procedimento di archiviazione (articolo 10)

L'**articolo 10** riguarda le indagini preliminari e il procedimento di archiviazione. In particolare, il comma 1 modifica l'**art. 104 c.p.p.**, relativo ai colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare.

Attualmente, nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.

La modifica introdotta circoscrive la possibilità di **dilazionare il colloquio con il difensore** alle indagini preliminari concernenti reati di maggior allarme sociale. Si tratta dei reati per i quali è competente il p.m. del tribunale capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p.) e dei reati per i quali è possibile l'avocazione delle indagini da parte del procuratore generale presso la corte d'appello (art. 372, comma 1-*bis*, c.p.p.).

Il comma 2 modifica la disciplina degli **accertamenti tecnici non ripetibili** su iniziativa del p.m. In base alle disposizioni vigenti qualora, prima del conferimento dell'incarico al consulente da parte del p.m., la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti. In base alla modifica introdotta all'**art. 360 c.p.p.**, con l'inserimento di un nuovo comma 4-*bis*, la riserva perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di cinque giorni dalla formulazione della riserva stessa.

Il comma 3 dell'articolo 10 del disegno di legge modifica poi il comma 5 dell'art. 360 c.p.p., con finalità di coordinamento con il nuovo comma 4-*bis*. E' infatti specificato che l'inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti, disposti dal p.m. malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini, non opera nel caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio.

Il comma 4 modifica la disciplina dei provvedimenti del giudice sulla richiesta di **archiviazione**, abrogando la disposizione (comma 6 dell'art. 409 c.p.p.) secondo cui l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127, comma 5. La modifica risulta connessa alla nuova disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione prevista dal nuovo art. 410-*bis* c.p.p.

Il comma 5 dell'articolo 10 del disegno di legge introduce infatti un **nuovo articolo 410-*bis*** nel codice di procedura penale, relativo alla **nullità del provvedimento di archiviazione**.

In base all'art. 410-*bis* il decreto di archiviazione è nullo:

- se emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa (che abbia dichiarato di volerne essere informata) della relativa richiesta ovvero prima della scadenza del termine di dieci giorni entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti e prima della presentazione dell'atto di opposizione;
- se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità.

In tali ipotesi si applica il procedimento previsto per la correzione degli errori materiali previsto dall'art. 130 c.p.p.

L'ordinanza di archiviazione (ovverosia l'ordinanza con cui il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione) è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5, con riguardo ai procedimenti in camera di consiglio (mancato rispetto delle disposizioni sull'avviso alle parti circa la data dell'udienza; sul diritto ad essere sentiti del p.m., degli altri destinatari dell'avviso e dei difensori; sul rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato). In tali casi di nullità, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre impugnazione davanti alla corte di appello, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, della udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza. La corte di appello, se l'impugnazione è fondata, annulla il provvedimento impugnato e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento impugnato o dichiara inammissibile l'appello, condannando la parte privata impugnante al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di

una somma in favore della cassa delle ammende da euro 258 a euro 2.065.

Il comma 6 dell'articolo 10, in fine, modifica per coordinamento l'art. 411 c.p.p. che individua gli altri casi di archiviazione (mancanza di una condizione di procedibilità, avvenuta estinzione del reato, fatto non previsto dalla legge come reato), cui comunque si applicano le disposizioni sulla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408), sui provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione (art. 409) e sull'opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410). Il nuovo art. 410-bis è quindi aggiunto all'elenco degli articoli che si applicano anche negli altri casi di archiviazione.

### Udienza preliminare (articolo 11)

Il Capo II del disegno di legge (artt. 11-16) introduce modifiche in materia di riti speciali, udienza preliminare, istruzione dibattimentale e struttura della sentenza di merito.

In particolare, l'**articolo 11** interviene sulla disciplina dell'udienza preliminare per:

- abrogare l'art. 421-bis c.p.p., relativo all'**ordinanza per l'integrazione delle indagini**.  
La disposizione prevede che, ove non provveda alla chiusura della discussione dell'udienza preliminare ritenendo matura la decisione allo stato degli atti (ex art. 421, comma 4, c.p.p.), il giudice, se ritiene incomplete le indagini preliminari ordina ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al P.G. presso la corte d'appello, il quale può disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini.
- eliminare la possibilità per il giudice di **disporre d'ufficio l'assunzione di prove** ritenute evidentemente decisive per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere; tali prove potranno dunque essere assunte solo a richiesta di parte.

Limitazione dei poteri del GUP

### Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (articolo 12)

L'articolo 12 modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio.

In particolare, le modifiche dell'**art. 428 c.p.p.** prevedono:

- che tale sentenza emessa in sede di udienza preliminare sia impugnabile in appello, anziché direttamente in cassazione;
- la non impugnabilità, per l'imputato, della sentenza di non luogo a procedere per fatto compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una legittima facoltà;
- la soppressione del secondo periodo del comma 2, secondo il quale la persona offesa costituita parte civile nel processo penale può proporre ricorso per cassazione.

Inoltre, il comma 3 dell'art. 428 (che prevede la superata previsione della decisione della cassazione sull'impugnazione della sentenza in camera di consiglio) è sostituito da nuove disposizioni, in base alle quali:

- che la corte d'appello decide sull'impugnazione con rito camerale;
- che, se ad appellare è il PM, la corte, ove non confermi la sentenza: o dispone con decreto il giudizio formando il fascicolo dibattimentale o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato: se, invece, ad appellare è l'imputato, se non conferma la sentenza, la corte d'appello pronuncia il non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato;
- che il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello può essere presentato dall'imputato e dal procuratore generale presso la corte d'appello per i soli motivi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p. ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
- che sull'impugnazione della sentenza di appello decide la corte di cassazione in camera di consiglio.

Appellabile la sentenza di non luogo a procedere

### Giudizio abbreviato (articolo 13)

L'articolo 13 modifica l'**art. 438 c.p.p.** in materia di giudizio abbreviato.

Viene, anzitutto, riformulato il comma 4 che attualmente prevede che sulla richiesta dell'imputato (che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti) il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Tale confermata disposizione è integrata dalla previsione che, ove la richiesta dell'imputato avvenga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine chiesto dal PM per lo svolgimento di

indagini suppletive; in tale ipotesi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato.

Allo stesso art. 438 è aggiunto un comma finale secondo cui dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva:

- la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevanza delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio);
- la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice.

### **Patteggiamento e nuova definizione anticipata del processo (articolo 14)**

L'articolo 14 del disegno di legge modifica la disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) di cui all'art. 444 del codice di rito penale.

Modifiche al patteggiamento

Una prima modifica (comma 1) riguarda, tuttavia, l'**art. 130 c.p.p.** (sulla **correzione di errori materiali nelle sentenze**) cui è aggiunto un comma 1-bis secondo il quale, quando nella sentenza ex art. 444 si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella determinazione o nel computo, sarà lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. In caso di impugnazione del provvedimento (ci si riferisce, evidentemente, all'impugnazione del solo PM ex art. 448, comma 2, c.p.p., essendo le sentenze di patteggiamento altrimenti inappellabili) alla rettifica provvede la corte di cassazione ai sensi dell'art. 619, comma 2 c.p.p. (ovvero senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza).

Il comma 2 dell'art. 14 modifica il comma 1 dell'art. 444 c.p.p. intervenendo sulla disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti. **L'ambito di applicazione dell'istituto è ridotto dall'abbassamento da cinque a tre anni del limite di pena detentiva che consente il patteggiamento.** Il nuovo limite è coincidente con quello che, ordinariamente, comporta la sospensione dell'ordine di esecuzione per l'applicazione al di fuori del circuito carcerario delle misure alternative alla detenzione.

Attualmente, l'art. 444, comma 1, prevede che l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

Il comma 3 **sopprime il comma 1-bis** dell'art. 444 che - ove la pena superi due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria - **esclude dall'applicazione della pena su richiesta i procedimenti per i gravi delitti** di cui all'articolo 51, commi 3-bis (vedi *ante*) e 3-quater (delitti con finalità di terrorismo), c.p.p., i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma (illeciti in materia di pornografia minorile), 600-quater, secondo comma (detenzione di ingenti quantità di materiale pornografico minorile), 600-quater.1 (pornografia virtuale), relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies (turismo sessuale), nonché 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (violenza sessuale aggravata), 609-quater (atti sessuali con minorenne) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo) del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

Il comma 4 aggiunge allo stesso art. 444 c.p.p. un comma 1-ter che **subordina alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato la richiesta di patteggiamento nei procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione** previsti dai seguenti articoli del codice penale: artt. 314 (peculato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità) e 322-bis (peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

I commi 5, 6 e 7 dell'art. 14 intervengono sull'art. 445 c.p.p. relativo agli effetti dell'applicazione della pena su richiesta per:

- affermare che la sentenza di patteggiamento non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca penale nei casi previsti dall'articolo 240 c.p. (ovvero la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto); attualmente, il pagamento di tali spese e l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza è previsto per le sentenze di patteggiamento che prevedano una pena superiore ai due anni di pena detentiva (soli o congiunti a pena pecuniaria);
- eliminare i limiti all'estinzione del reato previsti dal comma 2 dell'art. 445; è, infatti, eliminato il riferimento all'irrogazione della pena detentiva non superiore a due anni

(soli o congiunti a pena pecuniaria).

Il comma 8 aggiunge un comma 2-bis all'art. 448 c.p.p. che prevede che il **ricorso per cassazione** da parte del PM e dell'imputato contro la sentenza del giudice che accoglie il patteggiamento possa essere presentato soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.

Il comma 9 aggiunge un **articolo 448-bis** al codice di rito penale che introduce un **nuovo istituto processuale: la sentenza di condanna su richiesta dell'imputato**.

Il solo **imputato** potrà **chiedere** personalmente al **giudice** una **condanna a pena** specificamente determinata e comunque, tenuto conto delle circostanze e della diminuzione da un terzo alla metà, **non superiore a 8 anni**.

La richiesta, che potrà essere avanzata entro specifici limiti temporali del procedimento di primo grado (fino alla chiusura della discussione, in udienza preliminare; fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, nel giudizio), è subordinata all'**ammissione del fatto-reato** da parte dell'imputato che dovrà chiedere l'immediato interrogatorio. A differenza del patteggiamento, tale istituto prevede una specifica ammissione di responsabilità dell'imputato e costituisce una **vera e propria sentenza di condanna** (l'art. 445, comma 1-bis, stabilisce invece che, salve diverse disposizioni di legge, la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna).

Il giudice, dopo l'interrogatorio dell'imputato, se ritiene raggiunta la prova della sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, emette sentenza di condanna, **ad esclusione del caso in cui la pena risulti al giudice troppo esigua** in relazione ai limiti massimi edittali previsti (8 anni); nella sentenza, il giudice decide anche sulla domanda dell'eventuale parte civile.

Se la richiesta dell'imputato è, invece, rigettata dal giudice, questi, salvo il caso di proscioglimento, dispone il giudizio immediato (artt. 453 e ss., c.p.p.).

L'art. 448-bis prevede, tuttavia, **esclusioni oggettive dall'ambito di applicazione del nuovo istituto**. L'imputato non potrà, quindi, chiedere al giudice la sentenza di condanna in oggetto in relazione a una serie di delitti di particolare gravità ed allarme sociale. Il catalogo dei reati esclusi è lo stesso del vigente comma 1-bis dell'art. 444 c.p.p. (soppresso dal comma 3 dell'articolo 14 in esame; v. *ante*) che - ove la pena superi due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria - esclude nei procedimenti per tali reati la possibilità di patteggiamento.

In relazione ai possibili gravami, l'art. 448-bis prevede l'**inappellabilità per l'imputato della sentenza di condanna da lui stesso richiesta**. Al contrario, il PM potrà appellare la decisione ma solo ove la sentenza modifichi il titolo del reato inizialmente ascritto all'imputato o escluda l'esistenza di un'aggravante ad effetto speciale o stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria prevista per il reato.

Il comma 10, infine, coordina il contenuto dell'art. 651 c.p.p. (relativo all'**efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno**) con l'introduzione del nuovo istituto relativo alla sentenza di condanna a richiesta dell'imputato. L'art. 651 stabilisce, al comma 1, che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. Il comma 2 della stessa disposizione - secondo cui analoga efficacia di giudicato ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in sede di giudizio abbreviato (salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato tale rito) - è integrato dal riferimento anche alla sentenza di condanna a richiesta dell'imputato.

Sentenza di condanna su richiesta dell'imputato (art. 448-bis c.p.p.)

### **Richiesta di prove in dibattimento (articolo 15)**

L'articolo 15 del disegno di legge modifica l'**art. 493 c.p.p.**, relativo alle richieste di prove in sede di dibattimento. In particolare, il nuovo comma 1 ripristina la distinzione tra PM e altre parti in relazione all'esposizione dei fatti e delle prove richieste.

Attualmente tale disposizione prevede che il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

Il nuovo comma 1 ritorna sostanzialmente alla formulazione dei primi due commi dell'art. 493 anteriore alla cd. riforma Carotti ([L. 479/1999](#)): oltre a stabilire la **priorità** (rispetto alle altre parti) dello stesso **PM nella richiesta di prove al giudice**, prevede che il pubblico



ministero debba **esporre concisamente i fatti oggetto dell'imputazione** per consentire al giudice di valutare la rilevanza e la pertinenza delle prove di cui si chiede l'ammissione. Successivamente, le altre parti e l'imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

Una seconda modifica interessa il comma 4, che prevede attualmente che il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari. In tale sede, è introdotto l'obbligo del presidente del tribunale (o della corte d'assise) di regolare l'esposizione introduttiva delle parti.

## Sentenza (articolo 16)

L'articolo 16 interviene sull'**art. 546 c.p.p.** in relazione al **contenuto della sentenza**.

In base al primo comma dell'art. 546, la sentenza contiene: a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; c) l'imputazione; d) l'indicazione delle conclusioni delle parti; e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie; f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data e la sottoscrizione del giudice.

Con il disegno di legge viene integralmente sostituita ed integrata la lett. e) del comma 1, prevedendo anche l'indicazione dei risultati acquisiti e dei **criteri di valutazione della prova adottati**. Il complessivo contenuto degli elementi valutativi di cui alla lett. e) dovrà, inoltre, aver riguardo:

- all'accertamento dei fatti e alle circostanze relative all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
- alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza;
- alla responsabilità civile da reato;
- all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norma processuali.

## Impugnazioni (articoli 17, 18 e 19)

Gli articoli da 17 a 19 modificano alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni penali e si caratterizzano:

- per l'attribuzione allo stesso giudice che ha emanato il provvedimento del potere di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione in presenza di specifici vizi;
- per la reintroduzione nel codice di rito del concordato sui motivi in appello, una sorta di patteggiamento in secondo grado;
- per l'innalzamento delle sanzioni pecuniarie dovute per i ricorsi temerari in Cassazione.

In particolare, l'**articolo 17** - che interviene sulla parte del codice di procedura penale che disciplina in generale le impugnazioni - al comma 1 modifica l'art. 571, comma 1, c.p.p., per specificare che l'impugnazione può essere proposta personalmente dall'imputato purché non si tratti di ricorso per cassazione. La previsione va letta in combinato con la modifica dell'art. 613 c.p.p., operata dall'art. 19, comma 4, del disegno di legge (v. *infra*), che esclude per il giudizio in cassazione che l'imputato possa presentare personalmente l'atto di ricorso.

I commi 2 e 3 modificano l'articolo 591 c.p.p., relativo all'**inammissibilità dell'impugnazione**, per prevedere che la maggior parte dei vizi che determinano l'inammissibilità siano rilevabili da parte dello stesso **giudice che ha pronunciato il provvedimento da impugnare**, senza dover attendere l'intervento del giudice di secondo grado. In particolare, il disegno di legge inserisce nell'**art. 591 c.p.p.** il comma 1-bis, attraverso il quale affida al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato il compito di dichiarare, con ordinanza, anche d'ufficio, e senza formalità, l'inammissibilità dell'impugnazione in presenza dei seguenti vizi dell'atto:

- difetto di legittimazione all'impugnazione;
- improponibilità del mezzo di impugnazione in quanto il provvedimento non è impugnabile;
- mancata enunciazione dei motivi dell'impugnazione;
- inosservanza delle modalità di presentazione e spedizione dell'atto di impugnazione;
- violazione dei termini previsti per l'impugnazione;
- intervenuta rinuncia all'impugnazione.

Con una ulteriore modifica al comma 2 dell'art. 591 c.p.p. è inoltre precisato che, superato il filtro iniziale da parte del giudice *a quo*, anche il giudice dell'impugnazione può comunque

Spetta al giudice che ha emanato l'atto dichiarare anche l'inammissibilità dell'impugnazione

dichiarare l'inammissibilità del gravame, ma solo per i seguenti restanti vizi:

- difetto di interesse a impugnare;
- inosservanza dei requisiti di forma diversi dalla mancata enunciazione dei motivi.

L'**articolo 18** del disegno di legge **reintroduce nel codice di procedura penale il c.d. concordato sui motivi in appello, abrogato nel 2008.**

Concordato sui motivi in appello

In particolare, il comma 1 dell'articolo 18 inserisce l'**articolo 599-bis**, che consente alle parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà in merito in camera di consiglio. Se l'accordo comporta una **rideterminazione della pena**, anche tale nuova pena dovrà essere concordata tra le parti (pubblico ministero, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e sottoposta al giudice (comma 1). In base al comma 3, se il giudice decide di non accogliere l'accordo tra le parti che gli viene sottoposto, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma potranno essere riproposte nel dibattimento.

Diversamente dal testo in vigore fino al 2008 (art. 599, commi 4 e 5), il disegno di legge del Governo delimita il campo d'applicazione dell'istituto, escludendolo in relazione ad alcuni reati e quando si procede nei confronti di alcuni imputati. In particolare, il concordato in appello non potrà trovare applicazione se si procede per:

Reati esclusi

- i reati associativi di grave allarme sociale di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.;
- i reati con finalità di terrorismo di cui all'art. 51, comma 3-quater c.p.p.;
- i reati di sfruttamento sessuale dei minori;
- i reati di violenza sessuale.

Il concordato in appello non potrà essere proposto neanche se si procede contro un delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Con disposizione innovativa, il comma 4 dell'art. 599-bis dispone che il **procuratore generale presso la Corte d'appello** debba confrontarsi con i PM del suo ufficio e del distretto per poi indicare **criteri** idonei a **orientare** la valutazione di tutti i **PM** del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello; tali criteri dovranno essere elaborati tenendo conto della diversa tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti penali. La disposizione, peraltro, fa salvo quanto previsto dall'art. 53 c.p.p., ovvero l'autonomia del pubblico ministero nell'udienza.

Il comma 2 dell'articolo 18 interviene sull'art. 602 c.p.p., relativo al **dibattimento in appello**, per ripristinare la previsione sul concordato sui motivi in appello anche in questa fase, introducendo un comma 1-bis dal contenuto identico al precedente comma 2, abrogato nel 2008. Diversamente da quanto previsto prima dell'abrogazione del 2008, però, la riforma del Governo esclude anche in questo caso che il concordato possa trovare applicazione a fronte dei reati e degli imputati indicati dall'art. 599-bis.

Il concordato può essere sottoposto al giudice anche in sede di dibattimento in appello

Infine, il comma 3 dell'articolo 18 modifica l'art. 603 del codice di procedura penale per prevedere la **rinnovazione dell'istruzione dibattimentale** anche nel seguente caso:

- l'appello è proposto da PM;
- è appellata una sentenza di proscioglimento;
- l'appello fondato sulle valutazioni di attendibilità della prova dichiarativa;
- l'appello non appare manifestamente infondato.

L'**articolo 19** dispone in ordine ai **procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione.**

In particolare, il comma 1 interviene sull'art. 48 c.p.p. che, nell'ambito della **rimessione del processo penale**, disciplina la decisione che la Corte di cassazione assume in camera di consiglio e, al comma 6, prevede che in caso di **rigetto o inammissibilità della richiesta** di rimessione, le parti private che l'hanno richiesta possano essere condannate a pagare una **somma** da 1.000 a 5.000 euro. In merito, la riforma del Governo prevede che tale somma possa essere **augmentata fino al doppio** in ragione della causa di inammissibilità del richiesta di rimessione e che, ogni due anni, tali cifre possano essere riviste con decreto ministeriale, tenendo conto dell'andamento dell'inflazione.

Sanzione pecuniaria per richiesta di rimessione inammissibile o rigettata

I commi 2 e 3 intervengono sul ricorso per cassazione, modificando l'art. 610 c.p.p. per gli aspetti relativi all'**inammissibilità del ricorso**. In particolare la riforma prevede:

- che quando il presidente della Corte rileva una causa di inammissibilità del ricorso, trasmettendolo all'apposita sezione, la cancelleria della Corte debba, nell'avviso che invia alle parti relativo alla data dell'udienza, enunciare anche la causa di inammissibilità rilevata con specifico riferimento al contenuto dei motivi di ricorso;
- che, quando l'inammissibilità non sia stata già dichiarata dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (in base all'art. 591, comma 1-bis, v. sopra), alla dichiarazione di inammissibilità possa provvedere la Cassazione senza formalità di procedura;

- che la Cassazione possa, sempre senza formalità, dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello;
- che contro le dichiarazioni di inammissibilità della Corte di cassazione sia proponibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, da rivolgere alla stessa Corte, in base all'art. 625-bis c.p.p. (nuovo comma 5-bis).

Inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento e il concordato in appello

Il comma 4 modifica l'art. 613 c.p.p. per **escludere che la parte possa provvedere personalmente alla presentazione del ricorso per Cassazione**. Il ricorso, le memorie e gli eventuali motivi nuovi devono essere sottoscritti sempre da un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione.

I commi 5 e 6 modificano l'art. 616 c.p.p. per quanto riguarda la condanna al pagamento di una **sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso**. Il disegno di legge, analogamente a quanto previsto per la richiesta di rimessione del processo, prevede che la sanzione pecuniaria possa essere **aumentata fino al triplo** in ragione della causa di inammissibilità del ricorso e che, ogni due anni, tali cifre possano essere riviste con decreto ministeriale, tenendo conto dell'andamento dell'inflazione.

*Si osserva che in questo caso, come nel precedente previsto dal comma 1, le disposizioni non chiariscono quali siano i parametri che consentono alla Cassazione di aumentare fino al triplo la somma da versare alla cassa delle ammende.*

Il comma 7 modifica l'art. 618 c.p.p. che oggi prevede, in caso di possibile contrasto giurisprudenziale, che le sezioni della Corte possano **rimettere la decisione** di un ricorso a loro assegnato **alle sezioni unite**. Il disegno di legge conferma questa previsione ma aggiunge due ulteriori commi all'art. 618, con i quali stabilisce:

L'enunciazione di un principio di diritto da parte delle SS.UU.

- che la rimessione alle sezioni unite può essere effettuata dalle sezioni semplici anche quando queste si trovino a dover decidere di un ricorso eventualmente applicando un **principio di diritto** già enunciato dalle sezioni unite ma non condiviso dai giudici della sezione competente. La riforma dunque invita le sezioni a rimettere la decisione alle sezioni unite piuttosto che decidere in contrasto con quanto dalle stesse affermato;
- che le sezioni unite possono enunciare il principio di diritto anche d'ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta.

Il comma 8 modifica l'articolo 620 del codice di procedura penale per specificare in quali casi la Corte di cassazione può procedere all'**annullamento della decisione senza rinvio** della causa al giudice di merito. In particolare, il disegno di legge sostituisce la lettera l) del comma 1, che attualmente prevede che la Cassazione possa trattenere la causa quando «ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari». La riforma specifica che la Corte può procedere autonomamente se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quanto alla rideterminazione della pena, se può essere effettuata sulla base delle statuizioni del giudice di merito.

Annullamento senza rinvio

Infine, il comma 9 interviene sul **ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto** contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione, di cui all'art. 625-bis c.p.p. Il disegno di legge, in particolare, interviene sull'ipotesi di rilevazione d'ufficio, dunque da parte della stessa cassazione, dell'errore, per precisare che:

- la rilevazione dell'errore può essere effettuata senza formalità;
- la Corte può rilevare l'errore entro 90 giorni dalla deliberazione. Attualmente, invece, non è posto alcun limite di tempo dall'intervento della Corte. Dunque, la Corte potrà rilevare d'ufficio l'errore nei primi 90 giorni dalla deliberazione, successivamente saranno le parti a poter richiederne la correzione, entro 180 giorni dal deposito del provvedimento.

## Rescissione del giudicato (articolo 20)

L'**articolo 20** abroga l'art. 625-ter c.p.p. concernente la rescissione del giudicato, introdotto dalla legge n. 67/2014, con riferimento alla nuova disciplina concernente gli imputati irreperibili.

L'art. 625-ter è inserito all'interno della parte seconda, Libro IX (impugnazioni), titolo III, del c.p.p., dedicato al ricorso per cassazione. Spetta infatti alla Corte di Cassazione decidere in ordine alla domanda di rescissione del giudicato presentata dal condannato o sottoposto a misura di sicurezza in via definitiva, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, qualora provi che l'assenza è stata dovuta a una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

L'articolo 20 del disegno di legge, nell'abrogare l'art. 625-ter c.p.p., introduce (comma 2) un nuovo art. 629-bis all'interno del Titolo IV relativo alla revisione. Il nuovo articolo riproduce la stessa disciplina della rescissione del giudicato già prevista dall'art. 625-ter, con una rilevante differenza: analogamente agli altri casi di revisione, spetta alla corte

d'appello territorialmente competente decidere in ordine alla richiesta e, in caso di accoglimento, revocare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

Il comma 3 dell'articolo 20 individua poi la disciplina transitoria: le nuove disposizioni si applicano anche in riferimento ai giudicati già formati al momento dell'entrata in vigore della legge, salvo che sia stata già presentata la richiesta di rescissione.

### **Relazione sull'amministrazione della giustizia (articolo 21)**

L'**articolo 21** prevede che i presidenti di corte di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia all'inizio di ogni anno giudiziario, debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, in relazione al periodo di sospensione del termine di prescrizione di cui al nuovo articolo 159, comma 2, del codice penale, e dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo articolo 599-*bis* c.p.p. sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.

### **Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p. (articolo 22)**

L'**articolo 22** modifica l'art. 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali. In particolare, viene precisato che, quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati – deve dare notizia dell'imputazione (anziché indicare, come oggi previsto, la norme di legge che si assumono violate).

In tal modo, il tenore letterale della disposizione è reso omogeneo rispetto a quello del comma 1 dello stesso articolo 129, per il quale – con riferimento all'obbligo di comunicazione dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un dipendente pubblico – il pubblico ministero deve dare «notizia dell'imputazione». Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge, la formulazione vigente non sarebbe adeguata allo scopo, dal momento che non consente all'autorità amministrativa di operare una reale valutazione in ordine alla gravità del fatto contestato.

L'articolo 22 sopprime inoltre le disposizioni in base a cui i procedimenti di competenza delle amministrazioni (Ambiente, Salute, Politiche agricole, Regione), che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti. E' altresì soppressa la disposizione secondo cui, per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari. Le soppressioni sono previste in quanto non è considerata condivisibile la collocazione, nell'ambito di una disposizione inerente gli obblighi di comunicazione all'autorità amministrativa dell'esercizio dell'azione penale, di una norma regolante i rapporti tra il procedimento penale in materia di reati ambientali (nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza agroalimentare) e i procedimenti amministrativi riguardanti i medesimi fatti.

*Si osserva che il disegno di legge non prevede una più adeguata collocazione di tali disposizioni (ad esempio, nelle specifiche disposizioni regolanti la materia dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).*

### **Poteri di controllo del procuratore della Repubblica (articolo 23)**

L'**articolo 23** riguarda la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, modificando il decreto legislativo n. 106 del 2006.

In particolare, tra le funzioni proprie del procuratore della Repubblica – oggi consistenti nell'assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio – è inserita anche la seguente funzione: assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato (comma 1). Inoltre, tra le finalità che debbono essere perseguite dal procuratore generale presso la corte di appello, oltre alla verifica del corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, è inserita anche l'osservanza delle

disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato (comma 2).

## **Deleghe al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario (articoli da 24 a 28)**

L'**articolo 24** – il primo articolo del Titolo IV del disegno di legge – **delega il Governo a** modificare entro un anno, con più decreti legislativi, la disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dal presente titolo.

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari per il parere. I pareri sono resi nel termine di 45 giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine di delega, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

L'**articolo 25**, nell'ambito di tale delega, individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione. Elenca quindi una serie di principi e criteri direttivi. Per quanto riguarda le intercettazioni:

- prevedere disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 Cost., attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in specie dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale;

- prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

- prevedere la garanzia giurisdizionale per l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, telematico ed informatico, e il potere d'intervento d'urgenza del pubblico ministero.

Per quanto riguarda le impugnazioni:

- prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge sia della sentenza che conferma la pronuncia di assoluzione di primo grado, individuando i casi in cui possa affermarsi la conformità delle due decisioni di merito, sia delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace;

- prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;

- prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;

- prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: "il fatto non sussiste"; "l'imputato non lo ha commesso"; "il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima";

- prevedere la proponibilità dell'appello solo per uno o più dei motivi tassativamente previsti, con onere di indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle eventuali prove da assumere in rinnovazione;

- prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità;

- prevedere che l'inammissibilità dell'appello venga dichiarata in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero e dei difensori.

L'**articolo 26** contiene una delega diretta a modificare l'ordinamento penitenziario, secondo una serie di principi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;

b) revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi che con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse;

c) eliminazione di automatismi e preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi che per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione ai benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo;

d) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario che in misura alternativa;

e) maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati;

f) previsione di un più ampio ricorso al volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli Uffici di esecuzione penale esterna;

g) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;

h) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e delle condizioni generali di esercizio;

i) adeguamento delle norme di ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età.

L'**articolo 27** delega il Governo con riguardo alle norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 25 e 26 e alle norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

L'**articolo 28** autorizza il Governo, ad adottare, con la stessa procedura, disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 25 e 26.

### **Invarianza finanziaria ed entrata in vigore (articoli 29 e 30)**

L'**articolo 29** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 30** disciplina l'entrata in vigore della legge: il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

### **Relazioni allegate o richieste**

IL disegno di legge è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione.

### **Necessità dell'intervento con legge**

L'intervento con legge è reso necessario dalla materia trattata, diritto e procedura penale, coperta da riserva di legge.

### **Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite**

Il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione (nella parte "norme processuali" e "ordinamento penale"), ambito riservato alla potestà legislativa statale esclusiva.